



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**INDIZIONE ELEZIONE
DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'E.R.S.U. DI CAGLIARI**

TRIENNIO 2025-2028
26 - 28 - 30 maggio 2025

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale n. 20 del 23.08.1995, "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale", e s.m.i., in particolare l'articolo 21;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il "Regolamento Elettorale di Ateneo", emanato con decreto rettorale n. 1609 del 7 ottobre 2024;
- VISTO** il decreto rettorale n. 912 del 7 giugno 2024 recante la costituzione della Commissione Elettorale Centrale;
- VISTO** il DPGR n. 53 Prot. n. 13383 del 15 luglio 2022 e il DPGR n. 45 Prot. n. 9551 del 28 maggio 2024 con i quali viene costituito e aggiornato il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. in carica;
- PRESO ATTO** dell'esigenza di procedere al rinnovo della rappresentanza dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari per il triennio 2025/2028;
- VISTA** la nota trasmessa in data 15 aprile 2025 dall'Ateneo alla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente dell'ERSU Cagliari con la quale sono state comunicate le date di svolgimento delle elezioni

DECRETA

ARTICOLO 1 - Indizione

1. Sono indette le elezioni di n. 1 rappresentante dei docenti dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU Cagliari per il triennio 2025/2028, ai sensi dell'art. 23 bis del Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Gli atti e gli elenchi per i quali è richiesta la pubblicazione nella pagina web di Ateneo sono consultabili, entro i termini stabiliti nel presente provvedimento, al seguente indirizzo: [Elezioni ERSU Docenti 2025 | Università degli Studi di Cagliari](#).

ARTICOLO 2 - Date e modalità di voto

1. I docenti potranno votare attraverso l'utilizzo della procedura telematica accessibile da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando attraverso l'utilizzo della procedura telematica, alla quale ciascun docente può accedere da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando le proprie credenziali istituzionali o tramite SPID.
2. Le istruzioni per l'esercizio del voto sono dettagliate nel sito web di Ateneo alla pagina [Elezioni ERSU Docenti 2025 | Università degli Studi di Cagliari](#).
3. Si vota dalle ore 9.00 alle ore 18.00 secondo il seguente calendario:
 - il giorno **26 maggio 2025** (I votazione);
 - il giorno **28 maggio 2025** (II votazione in caso di mancanza del quorum partecipativo o ballottaggio);
 - il giorno **30 maggio 2025** (in caso di ballottaggio dopo la II votazione)
4. È possibile esprimere una sola preferenza.

ARTICOLO 3 - Elettorato Attivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento elettorale di Ateneo, hanno diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Ateneo, secondo la definizione contenuta all'art. 54, comma 1, lett. c), Statuto di Ateneo (professori, ordinari e associati, e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato).
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 4 del Regolamento elettorale di Ateneo.

ARTICOLO 4 – Elettorato passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo i docenti di ruolo dell'Ateneo, secondo la definizione contenuta all'art. 54, comma 1, lett. d), Statuto di Ateneo (professori, ordinari e associati, e ricercatori a tempo indeterminato).
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 4 del Regolamento elettorale di Ateneo.

ARTICOLO 5 – Elenchi elettorati e presentazione ricorso

1. Gli elenchi degli elettori sono pubblicati sul sito web di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, entro il **16 maggio 2025**.
2. È ammesso il ricorso al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi; il Rettore decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento o l'esclusione dagli elenchi prima dello svolgimento delle votazioni.

ARTICOLO 6 – Presentazione candidature

1. Le candidature e il relativo programma dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale Centrale tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail affarigenerali@amm.unica.it entro il **19 maggio 2025**.
2. Qualora entro tale data non siano state presentate candidature ufficiali, l'elettorato passivo è determinato entro il medesimo termine in base a quanto previsto nel Regolamento elettorale di Ateneo.

ARTICOLO 7 – Quorum partecipativo

1. In caso di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte più di un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora sia presente un unico candidato, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. In caso di assenza di candidature ufficiali si applica il quorum per la presenza di due o più candidature.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, in caso di invalidità delle votazioni per mancanza del quorum partecipativo, le votazioni sono ripetute in seconda votazione entro i successivi cinque giorni. In tal caso, rimangono invariate le candidature e l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali

rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione è valida indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

ARTICOLO 8 - Quorum elettivo

1. In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Qualora nella prima votazione risulti votato un unico candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione entro i successivi cinque giorni.
3. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati entro i successivi cinque giorni.
4. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.
5. La nuova votazione di cui al comma 2 e il ballottaggio di cui al comma 3 sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
6. In presenza di un unico candidato, non è richiesto il quorum elettivo.

ARTICOLO 9 - Ricorso

1. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 10 - Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale, nominata con decreto rettorale n. 912 del 7 giugno 2024, è così costituita:

Prof.ssa Maria Francesca CORTESI – Componente con funzioni di Presidente

Prof. Antonio De Giudici – Componente

Dott. Marco Maxia – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante

Visto

Il Direttore Generale

Il RETTORE

Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)